

AGEVOLAZIONI

La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – II° parte

di Luca Caramaschi

DIGITAL Seminario di specializzazione

LE FONDAZIONI E IL TERZO SETTORE

[Scopri di più >](#)

Proseguendo le riflessioni iniziate nel [contributo precedente](#) e volendo distinguere, nel nuovo scenario disegnato dalla Riforma dello sport, le **attività “principali” da quelle “secondarie”**, proviamo in primo luogo a definire le prime partendo dalle disposizioni non più in vigore (in quanto abrogate) ma ancora formalmente applicabili stante, come già detto, il differimento al 2022 (gennaio o luglio) nell'applicazione delle nuove disposizioni.

Secondo quanto previsto dalla [lettera b\) del comma 18 dell'articolo 90 L. 289/2002](#) (legge finanziaria per l'anno 2003) nello statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto “*l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica*”.

Nella successiva [circolare 21/E/2003](#) l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, L. 400/1988](#), nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e **dell'ordinamento sportivo**, sono individuati “*i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica* per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive”.

Il mancato rispetto di questa previsione (ovviamente da verificarsi non solo in termini formali ma anche sostanziali) determina, come confermato dalla stessa [circolare 21/E/2003](#), l'impossibilità di ottenere l'iscrizione nell'apposito **registro istituito presso il Coni**, oltre che di beneficiare del particolare regime agevolativo riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Con la **delibera n. 1574 del 18.07.2017**, con la quale il Consiglio Nazionale del Coni ha

approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Registro telematico (definito **“Registro Coni 2.0”**), sono state fornite specifiche definizioni con particolare riferimento a:

- **attività sportiva**: intendendo per tale lo **svolgimento di eventi sportivi** organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento (FSN, EPS, DSA);
- **attività didattica**: intendendo per tale i **corsi di avviamento allo sport** organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla associazione/società sportiva se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione;
- **attività formativa**: intendendo per tale **l'iniziativa finalizzata alla formazione de tesserati** dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.

Ulteriormente, nella richiamata delibera Coni 1574/2017, in corrispondenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro, è stato affermato, **all’articolo 3, comma 1, lettera e)**, che le associazioni e le società sportive dovranno dimostrare di svolgere **“comprovata attività sportiva e didattica”** nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza.

Si osservi che, a questo proposito, il nuovo Regolamento Coni 2.0 presenta una formulazione differente rispetto al **precedente regolamento approvato con delibera Coni n. 1394 del 19.06.2009** che prevedeva – in piena conformità alla previsione normativa - l’iscrizione nel Registro per le associazioni e società sportive dilettantistiche che **“svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica ...”**.

Sulla base delle richiamate disposizioni hanno quindi trovato collocazione nel Registro nazione telematico tenuto presso il Coni tanto realtà che svolgono prettamente **attività agonistica finalizzata alle competizioni sportive** (la classica squadra che partecipa al campionato organizzato dall’Organismo sportivo di appartenenza), come realtà che, al contrario, svolgono in prevalenza **attività finalizzate alla promozione** e alla diffusione di un determinato sport (si pensi ad un **circolo ippico** che svolge attività di pensionamento dei cavalli per i propri associati, ippoterapia, riabilitazione a cavallo, ecc.) ma anche sodalizi sportivi che svolgono **in via pressoché esclusiva attività didattica** (ad esempio piscine, palestre, organizzazioni di corsi di fitness, danza o altre discipline) finalizzata anch’essa allo sviluppo e alla promozione dell’attività sportiva.

Tutte situazioni sino ad ora ritenute sufficienti a permettere al sodalizio sportivo **l’appartenenza al comparto sportivo dilettantistico** con possibilità di godere delle **agevolazioni fiscali** per esso previste.

A far vacillare questa convinzione è intervenuta di recente una pronuncia del **Collegio di Garanzia dello Sport del Coni** il quale, con la **sentenza n. 29-2021**, ha ribadito la necessaria **rilevanza dell’effettivo svolgimento di “attività sportiva”**, la quale non può difettare sebbene possa “comprendere” anche lo svolgimento di attività didattiche e formative.

Questa **interpretazione il Collegio la ricava**, *in primis*, dalla lettera dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del regolamento del registro Coni 2.0, dove si afferma che le associazioni e le società sportive dovranno dimostrare di svolgere **“comprovata attività sportiva e didattica”**, richiedendo quindi lo svolgimento di entrambe le attività, sportiva e didattica, ma anche dall'[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#), secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell'oggetto sociale la **“organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”**, ed anche dai **“Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva”** (di cui alla delibera del Coni n. 1623 del 18.12.2018), secondo i quali **“Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”**.

Nessuna di queste disposizioni, secondo la richiamata sentenza, consente di ritenere che l'associazione sportiva dilettantistica possa limitarsi allo svolgimento di un'attività di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva.

A tal proposito, se è vero che la congiunzione **“e”** presente nel regolamento di funzionamento del registro Coni **non lascerebbe spazio ad altre interpretazioni**, è altrettanto vero che la disposizione normativa (il **comma 18** dell'articolo 90), quando parla di **“attività sportiva, compresa l’attività didattica”**, lascerebbe intendere ben altro.

Pertanto, pur se la **“pericolosità” e l'autorevolezza di una siffatta pronuncia** devono far riflettere, a parere di chi scrive la nozione di attività **“sportiva”**, così come declinata *in primis* dal legislatore, dovrebbe essere intesa **in un senso più ampio e comprensivo**, potendosi **ritenere sufficiente la sussistenza di una sola delle attività (sportiva o didattica)** al fine di integrare i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro.

Si tengano presenti a tal proposito **due elementi**: il primo è che nel nuovo [articolo 7, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 36/2021](#) si parla di **“organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”**, riproponendo nella sostanza la medesima formulazione dell'[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#), e, in second'ordine, che il registro telematico Coni lascerà il passo al **nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** previsto dall'[articolo 4 D.Lgs. 39/2021](#) che sarà gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dovrà, nel termine di 6 mesi, stabilirne **regole e modalità di funzionamento** con proprio provvedimento, come previsto dall'[articolo 11 del citato D.Lgs. 39/2021](#).

È auspicabile che in tale sede vengano correttamente declinate **le attività che permetteranno l’iscrizione nel nuovo registro**, la cui funzione, si ricorda, al pari di quello precedente, è quella di **certificare l’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta** (così si esprime l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#)).